

Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

RG n. 522/2012



Tribunale Ordinario di Matera

SEZIONE 61

R.G: 522/2012
Cronologico n.

All'udienza istruttoria del giorno **08/05/2014** delle ore **09:30**

GIUDICE Dr. **PRIMICERI PIERO**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Convenuto principale

Avv. SAPONARA MARCO

Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

PG n. 522/2014



TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile
Giudice del Lavoro

Verbale di udienza 8/5/2014

È presente l'avv. TOTARO su delega dell'avv. SARONARO nell'interesse di parte
ricorrente, il quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per le
conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi, chiede la decisione della causa.

È presente l'avv. TOTARO su delega dell'avv. SARONARO nell'interesse di parte
resistente, il quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per le
conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi, aderisce all'istanza di decisione della causa.

*Alle ore 11,30 nessuno compare per il
risultato dell'istruttoria dell'udienza
e delle nuove*

IL G.d.L.

Decide come da sentenza scritta su foglio separato che si allega e di cui è parte integrante.

Segue verbale.

Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

P.G. n. 522/2012

Segue dal verbale di udienza tenuta in data 8.5.2014 la sentenza di cui viene data integrale lettura

R.g.
n. 522/2012
Sent. n. 333
Cron. n. 2343

**REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano**Tribunale di Matera**
sezione civile

Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza dell'8 maggio 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Speranza,

opponente

e

FRANCISCA TRAMERLOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco A. Saponara, nel cui studio ha eletto domicilio

opposto

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

PG n. 522/2012

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30 aprile 2012, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ha proposto opposizione avverso il decreto n. 70/2012 con cui in data 12.3.2012 il giudice del lavoro gli aveva ingiunto di pagare a favore di Frescura Francesco euro 29.427,54 a titolo di indennità per avere assolto le funzioni di docente vicario del dirigente scolastico negli anni 2009/2010 e 2010/2011, rassegnando le seguenti conclusioni: -in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del MIUR; nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto(...).

Costituitosi, Frescura Francesco ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto integralmente infondata.

Stante l'assenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa, confermando le conclusioni appena riportate, ed all'esito il giudice ha pronunciato contestuale sentenza con motivazione.

L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore.

Ciò posto, osserva il giudicante che il Ministero non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda monitoria proposta da Frescura Francesco, ovvero la attribuzione all'opposto, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, di funzioni vicarie del dirigente scolastico reggente, attribuzione, tra l'altro risultante dalla documentazione versata in atti (vedasi all.3, 4 e 8 del fascicolo di parte opposta).

L'opponente ha sostenuto, tuttavia, che la reclamata indennità ex art. 69 del CCNL Scuola 1994-1997, confermata dai successivi contratti collettivi, non potesse spettare al Frescura per effetto della normativa successiva espressamente richiamata (d.lgs. n.165/2001 e d.lgs. 150/2009) e per effetto dei programmi annuali per gli esercizi 2011 e 2012 predisposti dal MIUR.

E' opportuno a tal proposito rilevare che l'art. 69 C.C.N.L. 1995 prevede espressamente l'erogazione dell' indennità di funzioni superiori e di reggenza al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al

Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

P.G. n. 522/2012

docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, prevedendone l'attribuzione per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, e determinando detta indennità in misura pari "al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".

La medesima previsione stabilisce altresì che, "qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo".

L'art. 146, co. 1 e 7, C.C.N.L. Comparto Scuola 2007 ha espressamente fatto salva la disposizione appena richiamata "... ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza...".

In assenza di disdetta di una delle parti e di successivo contratto collettivo, la suddetta norma contrattuale deve ritenersi attualmente ancora in vigore, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 4, del citato C.C.N.L. ai sensi del quale "Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data la disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo...".

Ebbene, dalle norme suindicate si ricava che per le attività assegnate al ricorrente va riconosciuto il compenso indicato nella norma contrattuale.


Non contrasta con tale normativa la sopravvenuta norma di cui all'art. 14 comma 22 d.l. 6.7.12 n. 95 conv. in legge 7.8.12 n. 135 che così dispone:

"Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico".

Da questa norma si ricava che la assegnazione di deleghe di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori; e sotto questo profilo si può definire norma di interpretazione autentica.

Tuttavia, essa non esclude affatto che per quelle funzioni spetti un compenso disponendo che questo debba gravare sui fondi di istituto. Ma ciò significa allora che per questa parte la norma non è di interpretazione autentica, disponendo, pertanto, che per il futuro il compenso debba gravare sui fondi di istituto invece che essere addebitato al Ministero.

3



Sentenza n. 333/2014 pubbl. il 08/05/2014

P.G. n. 522/2012

Quindi, per il periodo antecedente non può che trovare applicazione la norma sopra richiamata di cui all'art. 69 CCNL 1995, con conseguente riconoscimento dell'indennità ivi prevista.

Né alcun rilievo possono assumere le note diramate dal Ministero, in occasione della predisposizione dei programmi annuali degli esercizi 2011 e 2012, con le quali è stata esclusa l'assegnazione agli istituti scolastici di risorse finanziarie necessarie al pagamento delle indennità di funzioni superiori, posto che tali note non possono certo incidere sui diritti di credito di parte opposta riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non essendo certamente consentito all'amministrazione sciogliersi dai propri vincoli contrattuali in forza di una propria unilaterale determinazione.

Irrilevante, infine, è il riferimento all'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, che prende in considerazione le assegnazioni di mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, prevedendo in tale ipotesi anche la personale responsabilità del dirigente il quale ha disposto tale assegnazione se ha agito con dolo o colpa grave, essendo evidente che la norma in esame rileva soltanto nei rapporti interni tra l'amministrazione e il dirigente che ha disposto l'illegittima assegnazione, ma non incide in alcun modo sul diritto di credito del dipendente che abbia effettivamente esercitato le mansioni superiori affidategli.

Quanto alla contestazione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, in disparte la genericità della stessa, è sufficiente rilevare che tale somma risulta documentalmente da atti provenienti dalla stessa Direzione Didattica che ha conferito i predetti incarichi di reggenza.

Pertanto, l'opposizione va rigettata con condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (unico legittimato passivo tenuto conto che è il datore di lavoro della ricorrente) al pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nei confronti di **PIRO PIERO**, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** al pagamento in favore di **PIRO PIERO** delle spese di giudizio che liquida in euro 1128,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge.

Matera, 8 maggio 2014

Il cancelliere



Il giudice del lavoro
dott. Piero Primiceri

